

SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E IL CENTRO ESTERO UMBRIA,
RELATIVA AI PROGRAMMI RIENTRANTI NEL**

PAR FSC 2007/2013

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

ASSE II - Azione II 1.1.a.

**Sostegno ai progetti di internazionalizzazione delle imprese e agli interventi di
marketing territoriale - Internazionalizzazione**

Riferimenti normativi

- Legge n. 241 del 07/08/1990 art. 15 avente ad oggetto: Accordi fra pubbliche amministrazioni.;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" in attuazione alle Direttive 2004/17/2003/CE e 2004/18/CE e s.i.i e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale 2007 - 2013 approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 di "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013- Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0014278-U del 28 ottobre 2001 registrato alla Corte dei Conti il 22 settembre 2011 di messa a disposizione delle risorse;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i., recante le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti sopra citati;
- Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC 2007-2013 della Regione Umbria, adottato con DGR n. 189 del 23 febbraio 2009 e riapprovato con DGR n.1540 del 16 dicembre 2011 a seguito notifica del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di messa a disposizione delle risorse, che definisce, per ogni linea di Azione, gli obiettivi, le procedure e le modalità di attuazione, le risorse finanziarie e gli indicatori;

- Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 1, concernente "Aggiornamento dotazione del fondo aree sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";
- Delibera CIPE del 6 marzo 2009 n. 11, di presa d'atto del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate della Regione Umbria relativo al periodo di programmazione 2007-2013;
- Circolare CIPE 20 ottobre 2010: Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS;
- Delibera CIPE del 11 gennaio 2011, n. 1, recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per il periodo 2000-2006 e 2007-2013";
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare, l'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS di cui all'art. 61 della legge 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Delibera CIPE n. 41/2012: Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000 - 2006 e 2007 - 2013"
- Delibera CIPE n. 14 del 8 marzo 2013 con oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione.- attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo.";
- Delibera della giunta regionale n. 345 dell'11/04/2011 avente ad oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 "Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale": documento di indirizzo pluriennale. Adozione.
- Documento di Indirizzo Pluriennale 2011-2013 per le politiche per lo sviluppo (art. 7 - L.R. n. 25/2008) che definisce il complesso delle misure immediate e di medio periodo a favore della competitività dell'Umbria approvato con la Delibera del Consiglio regionale n. 73/2011;
- Delibera della giunta regionale n. 836 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto: Piano operativo delle politiche per la crescita e l'occupazione - Sezione 1: Programma annuale per la crescita, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale;
- Documento annuale di Programmazione della Regione Umbria 2011-2013;
- Documento annuale di Programmazione della Regione Umbria 2013-2015;
- DGR n. 699 del 18 giugno 2012 avente ad oggetto: Approvazione Piano Stralcio Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013 e delle relative procedure finanziarie, all'individuazione dei criteri di selezione degli interventi e dei responsabili di azione/tipologia;
- DGR n. 1706 del 27 dicembre 2012 con oggetto: "Programma Attuativo Regionale

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Riprogrammazione.";

- DGR n. 855 del 29 luglio 2013 con oggetto: " PAR FSC 2007-2013. Modifiche al Programma relative all'introduzione dei controlli di secondo livello, individuazione Organismo di audit e approvazione del Sistema di Gestione e Controllo;
- DGR n. 1394 del 09 dicembre 2013 con oggetto: "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Stato di attuazione, Piano stralcio 2013, modifica procedure e individuazione nuovi responsabili di azione/tipologia".
- DGR n. 1675 del 23/11/2009 avente ad oggetto: Approvazione schema di Statuto e schema di Convenzione con il Centro per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese umbre;
- DGR n. 1001 del 16.09.2013 avente ad oggetto: Centro per la Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese umbre - "Centro Estero Umbria" approvazione nuovo schema di Convenzione.
- Il Centro Estero Umbria nasce come accordo tra pubbliche amministrazioni ed è preordinata al coordinamento dell'azione dei tre apparati amministrativi Regione Umbria - Camere di Commercio di Perugia - Camere di Commercio di Terni, costituendo una forma di cooperazione volta a consentire la più efficace ed economica gestione del servizio dell'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale;
- DGR n. 500 del 06/05/2012 avente ad oggetto: Progetti speciali finalizzati al supporto delle attività e creazione di cluster e reti di impresa.
- DGR n. 1304 del 29/10/2012 avente ad oggetto: Approvazione primo programma operativo presentato dal Centro Estero Umbria;
- DGR n. 30 del 20.01.2014 avente ad oggetto: D.G.R n. 500 del 16.05.2012 Progetti speciali finalizzati al supporto delle attività e creazione di Cluster e Reti di impresa. Approvazione "Secondo Programma operativo presentato dal Centro Estero Umbria".
- DGR n.1325 del 25.11.2013 avente ad oggetto: "Progetti interregionali" MISE/ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Partecipazione della Regione Umbria.

Premessa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 (Progetti speciali) e dall'art. 16 (Rapporti tra i soci) dello Statuto del Centro Estero Umbria, deliberato con DGR n. 1675/2009, la presente Convenzione è volta a disciplinare gli adempimenti cui è sottoposto il Centro Estero Umbria nella realizzazione di programmi/progetti finanziati dal PAR-FSC Umbria 2007-2013. - Asse II. 1.1.a - Sostegno ai progetti di internazionalizzazione delle imprese e agli interventi di marketing territoriale - Internazionalizzazione.

La presente Convenzione sarà valida per ogni successivo e futuro Piano stralcio progetti/programmi in cui il CEU è "beneficiario";

Con il presente atto, la Regione Umbria e il Centro Estero Umbria (CEU) stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Centro Estero Umbria si impegna a realizzare i progetti/programmi, finanziati con risorse PAR - FSC, finalizzati al sostegno per l'internazionalizzazione di aziende e loro aggregazioni, come previsto dalle delibere di approvazione dei progetti/programmi adottate dalla Giunta Regionale.

Art. 2

Responsabilità gestionale

La Regione Umbria assume la figura di Responsabile di Azione (RdAz) gestionale della realizzazione degli interventi con i Fondi PAR - FSC 2007-2013. Il CEU assume il ruolo di beneficiario nel rispetto di quanto stabilito per il macroprocesso acquisizione di beni e/o servizi realizzati da soggetti esterni, pubblici o privati (regia regionale), come previsto dal SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 855 del 29/07/2013).

Art. 3

Progettazione

La progettazione e la realizzazione dei progetti/programmi da parte del CEU, devono rispettare le linee programmatiche della Regione Umbria e quanto previsto nel PAR - FSC attuato attraverso i diversi Piano Stralcio. Ogni proposta o variazione dei progetti/programmi deve essere sottoposta a controllo e autorizzazione da parte del RdAz.

Art. 4

Criteri di selezione

La selezione degli interventi, rientranti nei progetti/programmi presentati dal CEU, dovranno attenersi ai criteri di selezione adottati dall'Organismo di Programmazione del PAR-FSC 2007/2013 in coerenza con quanto previsto nell'allegato 1 della Delibera CIPE 166/2007 e successive modifiche. La Regione, in qualità di RdAz, verificherà che tali criteri di selezione risultino adeguati per tutta la durata della programmazione del PAR-FAS 2007-2013;

Art. 5

Cronoprogramma

Il beneficiario (CEU) ha l'obbligo di corredare i dati di monitoraggio, come previsto al punto 2 della Delibera CIPE n. 14 del 08/03/2013, con cronoprogrammi vincolanti sui tempi di esecuzione di ciascuna fase e cronoprogrammi di spesa. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi vincolanti comporta l'applicazione di sanzioni.

Art. 6

Ammissibilità della spesa

Per l'Ammissibilità della spesa si rimanda alle disposizioni contenute nel SIGECO del PAR-FSC 2007-2013. In particolare sono ammesse le spese il cui impegno giuridicamente vincolante è assunto da parte del beneficiario entro il 31/12/2015 e il conseguente pagamento è eseguito entro il 31/12/2017. Si considerano ammissibili le spese sostenute dopo l'atto della Giunta Regionale di approvazione dei programmi fatto salvo la possibilità di procedere ad apposite deroghe autorizzate dal RdAz ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 7

Principi generali di ammissibilità della spesa

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento, deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere direttamente imputabile ad un progetto ammesso a finanziamento;
2. essere pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto. In questo senso i costi devono essere direttamente imputabili al progetto, in quanto si sostengono esclusivamente per una determinata attività del progetto medesimo;
3. essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti realmente effettuati vale il principio di "cassa";
4. essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione parziale/finale delle spese;
5. essere contenuta nei limiti stabiliti dal PAR FSC di cui al punto 5;
6. essere contabilizzata nel rispetto della normativa vigente e i costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad una adeguata registrazione contabile. In particolare, è necessario procedere alla tenuta di un sistema contabile distinto per la realizzazione dei progetti e alla sua integrazione con il sistema contabile ufficiale;
7. essere comprovata da fatture quietanzate intestate al CEU;
8. essere garantita la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 8

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rendiconto le spese generali e i costi del personale sostenute, anche in quota parte dal CEU, inoltre non è dovuto alcun compenso per il servizio prestato in quanto la realizzazione dei progetti speciali rientra tra le attività istituzionali del Centro.

Art. 9

Economie

Tutte le eventuali economie generatesi da minori spese rispetto a quelle indicate nei cronoprogrammi, tornano nella disponibilità dell'Amministrazione regionale che ne disporrà il loro eventuale riutilizzo.

Art. 10

Irregolarità e recuperi

Per irregolarità deve intendersi, in analogia con la definizione fornita dai regolamenti comunitari, qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso, comunitaria, derivante da azione o omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l'imputazione di una spesa indebita.

I beneficiari finali sono tenuti a comunicare alla Regione informazioni dettagliate in ordine ad eventuali irregolarità rilevate, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi FSC, in fase di attuazione dell'intervento finanziato e al recupero delle somme indebitamente pagate.

E' a carico del beneficiario la restituzione delle somme concesse e percepite indebitamente, maggiorate degli interessi e degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

Art. 11

Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute deve sempre far riferimento a impegni giuridicamente vincolanti. In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:

- il fornitore o prestatore di servizi;
- l'oggetto della prestazione;
- il relativo importo;
- la sua pertinenza con il progetto finanziato.

Art. 12

Tipologia di spesa

Per quanto concerne le tipologie di spesa ammissibile si fa riferimento ai principi e alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale inerente l'ammissibilità delle spese (DPR 196/2008 e s.m.i). Tuttavia di seguito si richiamano alcuni aspetti ed in particolare:

- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
- sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit.
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
- le ammende e le penali non sono spese ammissibili.
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
- costituisce spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni finanziate dal PAR costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile.

Art. 13

Monitoraggio della spesa

Il CEU ha l'obbligo dell'aggiornamento continuo dei dati nel sistema di monitoraggio (SMG QSN componente FSC) pena la sospensione dei pagamenti da parte della Regione e nei casi più gravi la revoca dell'intero finanziamento. I dati di monitoraggio devono essere congrui e coerenti con quanto contenuto nelle domande di rimborso presentate. Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di rispettare i crono programmi vincolanti sia per quanto riguarda l'aspetto dell'esecuzione degli interventi che della spesa. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi vincolanti comporta l'applicazione di sanzioni di importo massimo pari a quello dell'intervento. All'avanzamento della spesa concorrono gli atti di liquidazione/pagamento adottati dal beneficiario.

Il mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni nel sistema di monitoraggio darà luogo a sopralluoghi da parte del MISE - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per accertarne le cause e, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti responsabili, a una sanzione/decurtazione a valere sulle risorse FSC già assegnate. (cfr. delibera Cipe n. 14/2013).

Art. 14

Attività di controllo

Il Responsabile di Azione, sulla base di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007-2013, in concomitanza alla attuazione degli interventi esercita, per mezzo del proprio personale, le attività di controllo di 1° livello al fine di accertare la conformità e inerenza delle prestazioni/servizi realizzati o in corso di realizzazione rispetto a quelle ammesse a finanziamento e l'effettiva esecuzione delle spese.

Le attività di controllo di 1° livello sono le seguenti:

- verifiche amministrative documentali svolte sul 100% di tutta la documentazione di attuazione degli interventi e di spesa presentata, secondo le modalità previste al precedente art. 6, in occasione delle domande di rimborso da parte del beneficiario;
- verifiche in loco su un congruo campione di interventi, sia in itinere sia a conclusione degli interventi medesimi, al fine di verificare prevalentemente la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa di riferimento e al PAR FSC 2007-2013.

In analogia a quanto previsto dalla normativa comunitaria, l'Autorità di Audit del PAR FSC Umbria 2007 - 2013, incardinata nel Servizio Controlli Comunitari della Regione Umbria, annualmente individua un campione di operazioni da sottoporre ad un ulteriore controllo, anche in loco, sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

Art. 15

Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative comprendono in particolare le verifiche sulla documentazione di attuazione degli interventi e sulle documentazione di spesa prodotte dal CEU. Sono incentrate principalmente sui principi di inerenza (relazione tra spesa sostenuta e attività finanziata), effettività (corrispondenza tra esborso monetario e documentazione) e legittimità (assenza di violazioni del diritto positivo e della normativa in materia di ammissibilità della spesa). In particolare si sottolinea che tali verifiche hanno come oggetto:

- gli obblighi previsti dalla apposita circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (ex punto 2.16 delibera CIPE n.1/2009) in materia di informazione e dal PAR FSC;
- gli adempimenti giuridico-amministrativi legati alle procedure di selezione degli interventi;
- la completezza, correttezza e conformità alle disposizioni dettate dalla convenzione e il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità;
- la sussistenza degli atti e/o degli impegni giuridicamente vincolanti e la loro coerenza con progetti speciali;
- l'effettiva esecuzione dell'intervento e fornitura dei servizi/prodotti rispetto al progetto finanziato;

- la completezza e la regolarità della documentazione di spesa ai sensi della normativa di riferimento e di quanto previsto dalla convenzione;
- il rispetto dei principi generali di ammissibilità della spesa;
- il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa di riferimento; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;

Art. 16

Aiuti di stato

Il Centro Estero Umbria è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità e di norme ambientali.

Art. 17

Attuazione progetti

Il Centro Estero Umbria attua i programmi secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate e nel rispetto degli ambiti di intervento disciplinati dalla presente Convenzione, tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dal Servizio Politiche per il credito e internazionalizzazione.

Art. 18

Modalità erogazione risorse

L'erogazione delle risorse dalla Regione Umbria al Centro Estero Umbria vengono eseguiti a step di rendicontazione sulla base della realizzazione delle iniziative attuate dei progetti speciali e solo dietro presentazione degli opportuni documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 19

Pubblicità ed informazione

Il Centro Estero Umbria si impegna nell'attuazione dei programmi al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla delibera CIPE n. 1/2009 al punto 2.1.6 e dal PAR FSC.

Art. 20

Conservazione della documentazione

Il CEU in qualità di beneficiario è tenuto a conservare in originale tutta la documentazione relativa al progetto ed in particolare quella relativa alle procedure di appalto ed aggiudicazione, le fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, gli atti e le registrazioni amministrative-contabili, documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi e della realizzazione degli interventi, fino alla chiusura del programma. In ogni caso tutta la documentazione sopra indicata deve essere tenuta a disposizione, in caso di ispezione, alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'Organismo di Pagamento, dell'Organismo di Controllo, dell'Autorità di Audit e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari dell'UVER e ai loro rappresentanti, nonché alla Corte dei Conti). Il CEU deve, inoltre, garantire la massima collaborazione con l'AdA affinché riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure adottate e verifiche eseguite sulle spese dal controllo di primo livello, assicurando l'accesso a tutti i documenti e luoghi relativi ai progetti e collaborando alla soluzione di eventuali criticità rilevate.

Art. 21

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. La presente Convenzione rimane in vigore fino alla realizzazione definitiva di tutti i programmi.
3. La presente Convenzione può essere modificata o integrata dalle parti sottoscrittrici.

Data_____

FIRMA

Regione Umbria

Centro Estero Umbria
